

# STATUTO dell'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PROFESSIONALE degli OPERATORI di BIODANZA SISTEMA ROLANDO TORO ARANEDA

## Costituzione e durata – Sede – Scopi – Attività Associative

### **Art. 1. Costituzione e durata**

È costituita a norma dell'art. 36 del codice civile, un'associazione denominata Associazione Internazionale Professionale degli Operatori di Biodanza Sistema Rolando Toro Araneda. L'Associazione potrà anche utilizzare la seguente denominazione abbreviata: AIPOB - Sistema Rolando Toro Araneda.

La durata dell'Associazione è illimitata.

### **Art. 2 Sede e organizzazione territoriale**

L'associazione ha sede in Milano (Mi) e, ai fini dell'attuazione degli scopi sociali, può essere strutturata in Sezioni Territoriali. La costituzione di Sezioni Territoriali deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo, il quale ne determina l'ambito territoriale di competenza. E' competenza del Consiglio Direttivo sciogliere le Sezioni Territoriali quando vengono a mancare i presupposti e le condizioni per le quali furono costituite. Le Sezioni Territoriali funzionano secondo il Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 3 Scopi sociali**

L'associazione non ha fini di lucro, è autonoma e indipendente da ogni potere economico, politico, sindacale e religioso e persegue i seguenti scopi:

- a) Tutelare la professione di operatore di Biodanza in conformità alle Volontà espresse nel documento «Orientamento Normativo per le Scuole di Formazione Docenti in Biodanza Sistema Rolando Toro» da anni redatto da Rolando Toro Araneda oltre che nel suo «Testamento Intellettuale»;
- b) Tutelare la professione di operatore di Biodanza in conformità alla Legge n. 4 -2013 e altre normative vigenti di settore;
- c) Organizzare la crescita culturale dei professionisti Operatori di Biodanza fornendo, approfondendo e diffondendo le conoscenze e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività in una logica di miglioramento continuo, in conformità all'Orientamento Normativo per le Scuole di Formazione Docenti in Biodanza Sistema Rolando Toro”;
- d) Definire e diffondere le prescrizioni e i principi dell'Etica e della Condotta Professionale
- e) Definire i differenti profili dei professionisti di Biodanza come indicato nell'art. 6 della legge 4/2013, i relativi standard qualitativi e di qualificazione professionale, anche in eventuale accordo con le indicazioni di enti, istituti e agenzie accreditati;
- f) Assicurare la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati e di promuoverne la diffusione tra gli associati medesimi;
- g) Provvedere al rilascio delle attestazioni previste dall'art. 7 della legge 4/2013 e dalle normative vigenti;
- h) Rappresentare le istanze dei professionisti iscritti;
- i) Promuovere forme di garanzia a tutela dell'utente, fra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore;
- j) Valorizzare le competenze degli associati, garantire il rispetto delle regole deontologiche e agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole della concorrenza;
- k) Promuovere le competenze e la formazione permanente dei propri iscritti seguendo le linee guida espresse nel *“regolamento per la formazione permanente”*, redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo. Tale formazione è articolata nel rispetto delle tematiche tipiche della Biodanza – ***un sistema di integrazione umana, di rinnovamento organico, di rieducazione affettiva e di riapprendimento delle funzioni originarie della vita. La sua metodologia consiste nell'accelerazione di processi di integrazione a livello cellulare, immunologico, metabolico,***

***neuroendocrino, corticale ed esistenziale mediante la 'vivencia' indotta in ambiente arricchito dalla musica, la danza, il contatto, la carezza e la presenza del gruppo. L'ambiente arricchito è un insieme di stimoli coerenti che si ripetono e producono degli effetti organici e di trasformazioni esistenziali (Rolando Toro Araneda)***, volto alla promozione del benessere dell'individuo e della comunità – secondo il modello teorico e la metodologia in esso contenuta ed elaborata personalmente dal Prof. Rolando Toro Araneda e secondo le estensioni ed applicazioni della Biodanza approvate da Rolando Toro Araneda, durante la sua vita e dall'Assessorato alla Metodologia, dopo la sua scomparsa.

#### **Art. 4 Attività associative**

AIPOB - Sistema Rolando Toro Araneda svolge opera di diffusione e divulgazione dei temi e degli argomenti connessi con l'esercizio della professione di Operatori di Biodanza. Allo scopo provvede ad una vasta serie di attività che, in un elenco non esaustivo, potranno essere:

- a) Realizzare un proprio Codice Deontologico e di Condotta Professionale, redatto sulla base dei principi dell'Etica Professionale;
- b) Promuovere la formazione permanente tesa al raggiungimento degli standard qualitativi e di qualificazione professionale e al suo mantenimento nel tempo;
- c) Realizzare incontri, workshop, convegni, tavole rotonde, conferenze, dibattiti in merito agli argomenti la cui conoscenza e il cui approfondimento siano considerati indispensabili all'aggiornamento professionale e manageriale dei Soci;
- d) Promuovere rapporti con enti ed associazioni del settore o di settori complementari o affini, sia nazionali sia esteri, aderendo altresì ad organizzazioni nazionali ed internazionali specifiche. Tale attività può trovare la sua realizzazione anche costituendo ex-novo o partecipando ad enti ed altre associazioni che, in virtù delle loro finalità statutarie, siano ritenute utili al perseguimento degli obiettivi di AIPOB - Sistema Rolando Toro Araneda;
- e) Svolgere opera di informazione e di divulgazione presso i Soci attraverso la diffusione di libri, documenti, articoli, studi, monografie e risultati di ricerche. Quando possibile, ai Soci saranno resi disponibili gratuitamente, o a prezzi agevolati, riviste economiche e professionali afferenti al settore di pertinenza dell'Associazione;
- f) Creare il network informativo utile per diffondere presso i Soci dati e notizie su prezzi di beni e servizi, sull'andamento dei mercati e, in linea generale, sugli aspetti dell'economia nazionale ed internazionale che costituiscono motivo di interesse per le attività professionali dei Soci medesimi;
- g) Aderire, previa delibera del Consiglio Direttivo da ratificare dall'assemblea generale, ad altre associazioni, federazioni, coordinamenti associativi o enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali. In particolare, dopo la sua costituzione, l'associazione aderirà a: Scuolatoro - Società Cooperativa Sociale.

#### **Soci: tipologie – diritti e doveri – ammissione – quote associative - esclusione**

#### **Art. 5 Tipologie di Soci**

I Soci possono essere persone fisiche maggiorenni, nonché società di persone o di capitali, persone giuridiche ed enti, di qualsiasi nazionalità e ovunque residenti. La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo è uniforme e la partecipazione da parte dei Soci alla vita associativa non deve essere temporanea.

Tutte le seguenti tipologie di Soci sono tenuti al rispetto dello Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico vigenti di AIPOB – Sistema Rolando Toro Araneda:

1. SOCI FONDATORI: Persone fisiche che hanno fondato l'associazione al fine di realizzare gli scopi sociali;
2. SOCI ORDINARI: Operatori di Biodanza che abbiano regolarmente conseguito il titolo presso una Scuola di Formazione riconosciuta ed autorizzata da Scuolatoro - Società Cooperativa Sociale, si riconoscano nel documento «Orientamento Normativo per le

Scuole di Formazione Docenti in Biodanza Sistema Rolando Toro» e nel «Testamento Intellettuale» di Rolando Toro Araneda;

3. **SOCI ATTESTATI:** Soci ordinari in possesso della "Attestazione di qualifica professionale" rilasciata dall'Associazione e mantenuta valida secondo le norme previste dalla stessa nel rispetto degli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale. L'attestazione di qualifica professionale viene assunta e mantenuta ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione con la qualifica di Socio Attestato.
4. **SOCI TIROCINANTI:** Allievi delle Scuole di formazione riconosciute da Scuolatore – Società Cooperativa Sociale durante la fase di Tirocinio, purché in possesso di Autorizzazione al Tirocinio rilasciata dalla Scuola stessa.  
Concluso il tirocinio della durata di due anni, il socio corrispondente diviene operatore di Biodanza e acquista a tutti gli effetti la qualità di Socio Ordinario.  
Trascorsi i due anni, qualora l'allievo tirocinante non abbia ancora completato l'iter formativo e acquisito il titolo di operatore di Biodanza, vedrà decadere la sua qualità di Socio. Eccezioni potranno essere ammesse con delibera del Consiglio Direttivo, assunta all'unanimità dei componenti, previo parere favorevole del Direttore della Scuola di Formazione che ha rilasciato l'autorizzazione al tirocinio all'allievo in questione.
5. **SOCI SOSTENITORI:** Persone Fisiche, Società di persone o di capitali, Enti, Istituzioni, Università e altre Associazioni che contribuiscono alla vita ed allo sviluppo di AIPOB – Sistema Rolando Toro Araneda e che siano interessati a sviluppare con l'Associazione sinergie al fine di accrescere la cultura e la diffusione della Biodanza.  
Le Società di persone o di capitali, Enti, Istituzioni, Università, e altre Associazioni sono rappresentati da persona da essi designata, proveniente dai settori specifici interessanti l'Associazione.
6. **SOCI ONORARI**  
Soci Ordinari con anzianità associativa rilevante ed ex-presidenti di AIPOB – Sistema Rolando Toro Araneda, qualora non ricoprano contemporaneamente la carica di Past President oppure persone che hanno contribuito in modo sostanziale alla realizzazione della *mission* dell'associazione.

I SOCI ONORARI, TIROCINANTI e SOSTENITORI non hanno diritto di voto e in particolare il numero dei Soci Tirocinanti non deve prevalere sul numero totale dei Soci Ordinari e Attestati, ma risultare in netta minoranza.

#### **Art. 6 Diritti e Doveri dei Soci**

- a) **DIRITTI DEI SOCI FONDATORI, ORDINARI, ATTESTATI**
  - 1 Partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie con voto deliberante, esprimendo il voto anche per delega;
    1. Frequentare l'Associazione ed utilizzare i servizi forniti;
    2. Ricevere le pubblicazioni dell'Associazione, nonché le informazioni disponibili;
    3. Essere eletti a tutte le cariche sociali;
    4. Richiedere la convocazione di Assemblee ordinarie e straordinarie con le modalità previste dal presente Statuto.
- b) **DOVERI DEI SOCI FONDATORI, ORDINARI, ATTESTATI**
  1. Essere in regola con le quote associative;
  2. Osservare le norme del presente Statuto, Regolamento Interno e Codice deontologico vigenti di AIPOB – Sistema Rolando Toro Araneda;
  3. Osservare le delibere degli Organi Sociali volte a disciplinare le attività dell'Associazione;
  4. Mantenere un comportamento consono alle finalità sociali;
  5. Rispettare l'obbligo di Formazione Permanente così come deliberato dagli Organi Sociali e stabilito nel Regolamento Interno.

- c) DIRITTI DEI SOCI ONORARI, TIROCINANTI E SOSTENITORI
1. Partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie senza diritto di voto;
  2. Frequentare l'Associazione ed utilizzare i servizi forniti secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;
  3. Ricevere le pubblicazioni dell'Associazione, nonché le informazioni disponibili.
- d) DOVERI DEI SOCI ONORARI, TIROCINANTI E SOSTENITORI
1. Essere in regola con le quote associative;
  2. Osservare le norme del presente Statuto, Regolamento Interno e Codice deontologico vigenti di AIPOB – Sistema Rolando Toro Araneda;
  3. Osservare le delibere degli Organi Sociali volte a disciplinare le attività dell'Associazione;
  4. Mantenere un comportamento consono alle finalità sociali.

### **Art. 7 Ammissione dei Soci**

La richiesta di adesione deve essere presentata all'Associazione con domanda scritta. Il Consiglio Direttivo, previa eventuale richiesta di informazioni, con decisione insindacabile, può accettare o respingere tale domanda. Il rifiuto di una richiesta di ammissione dovrà sempre essere motivato.

Avverso l'esclusione deliberata dal Consiglio è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

### **Art. 8 Quote Associative**

- Le quote associative, che potrebbero essere differenziate per tipologia di Soci, sono definite annualmente dal Consiglio Direttivo e devono essere versate all'accettazione della domanda di adesione o, nel caso di rinnovo, all'inizio di ciascun anno sociale e comunque non oltre il 31 Marzo dell'anno stesso;
- Le quote suddette si intendono fisse per anno solare e non sono frazionabili;
- La perdita della qualità di Socio non dà diritto al rimborso delle relative quote;
- Le quote suddette non sono trasmissibili per atto tra vivi e non sono rivalutabili (ai sensi dell'art. 5 comma 4-quinquies lettera f, d.lgs. 460/97).

### **Art. 9 Cause e modalità di esclusione dei Soci**

#### **a) Cause di esclusione**

- Violazione delle norme del presente Statuto, del Regolamento Interno e del Codice deontologico;
- Mancato rispetto delle linee guida associative derivanti dalle Volontà espresse nel documento «Orientamento Normativo per le Scuole di Formazione Docenti in Biodanza Sistema Rolando Toro» da anni redatto da Rolando Toro Araneda oltre che nel suo «Testamento Intellettuale»;
- Mancato rispetto dei doveri dei Soci.

#### **b) Modalità di esclusione**

- Dimissioni: il Socio può presentare le proprie dimissioni in qualunque momento, esse vengono ricevute dal Consiglio Direttivo e automaticamente accolte. Se la lettera di dimissioni perviene a AIPOB – Sistema Rolando Toro Araneda entro il termine del 31 Marzo, il Socio dimissionario non è tenuto al pagamento della quota annuale; se, viceversa, esse sono presentate dopo tale data, il Socio ha l'obbligo del pagamento della quota. In ogni caso le dimissioni da Socio vengono registrate nell'annualità successiva (e pertanto il Socio dimissionario resta, negli archivi dell'associazione Socio a tutti gli effetti per tutta la durata dell'annualità nella quale vengono presentate le dimissioni);
- Violazione delle norme: l'esclusione in questo caso ha effetto immediato dalla data di delibera del Collegio dei Probiviri;
- Morosità: per morosità si intende il mancato pagamento della quota associativa dell'anno di riferimento oltre il termine del 31 Marzo. A seguito dell'accertamento

della morosità il Consiglio Direttivo invia comunicazione al Socio moroso, e questi ha 30 gg. di tempo per regolarizzare la propria posizione amministrativa. Trascorsi i 30 gg. il Consiglio Direttivo può deliberare l'immediata esclusione del Socio.

### **Organi Sociali**

#### **Art.9 Organi dell'associazione**

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione
- 4) ) il Tesoriere
- 5) le Sezioni Territoriali
- 6) il Comitato Tecnico Scientifico;
- 7) il Collegio dei Probiviri.

Gli Organi dell'Associazione sono liberamente eleggibili dai Soci aventi diritto; per i criteri relativi alla convocazione ed alle delibere assembleari nonché alle forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari si rimanda agli articoli successivi del presente Statuto.

La durata degli Organi e delle Cariche sociali è fissata dal presente Statuto negli articoli successivi.

Gli appartenenti agli Organi dell'Associazione, non percepiscono emolumenti in relazione alla partecipazione alle attività proprie degli Organi stessi ed alle cariche sociali ricoperte, ma solo rimborsarsi spese nei casi autorizzati dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'Associazione può, inoltre, in caso di necessità particolari, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o occasionale, anche ricorrendo ai propri associati.

#### **Art. 10. L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea Ordinaria è costituita da tutti i Soci aventi diritto di voto iscritti nel *Libro Soci* alla data di svolgimento.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione quando:

1. il Presidente lo ritiene opportuno;
2. è fatta richiesta dal Consiglio Direttivo con indicazione degli argomenti da trattare;
3. è richiesto per iscritto da almeno il 10% dei Soci aventi diritto di voto con indicazione degli argomenti da trattare.

Per i casi 2. e 3. il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

La data ed il luogo sono fissati dal Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea con l'ordine del giorno deve essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione almeno 15 gg prima della data stabilita per la convocazione stessa. Qualora si ritenga opportuno oltre alla pubblicazione sul sito può essere inviata ai soci anche per email. Tale avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare, comprendendo necessariamente quelli proposti da coloro che hanno fatto richiesta.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) di tutti i Soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei Soci aventi diritto di voto presenti o per delega.

La seconda convocazione non potrà avvenire meno di 24 ore dopo la prima.

Ogni Socio può essere portatore di non più di 2 deleghe.

Ogni Socio presente o presente per delega, ha diritto ad un voto.

#### **L'Assemblea Ordinaria:**

- Elegge i membri del Consiglio Direttivo, e del Collegio dei Probiviri;
- Nomina gli eventuali Soci Onorari su proposta del Consiglio Direttivo;
- Approva i bilanci ed i rendiconti consuntivi e preventivi e la relazione del Consiglio Direttivo;
- Delibera gli indirizzi e le politiche generali dell'Associazione;
- delibera azioni di responsabilità verso i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione per atti dagli stessi compiuti non osservanti i doveri imposti dal presente Statuto e dalle Leggi e normative vigenti;
- approva il Regolamento e il Codice deontologico e di Condotta professionale redatti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o in assenza di entrambi da persona nominata dall'Assemblea stessa.

Chi presiede l'Assemblea ne verifica la regolare costituzione, ne coordina l'attività e nomina il Segretario, predispose il verbale e ne ordina la trascrizione sull'apposito libro e l'invio a tutti i Soci (ai sensi dell'art. 5 comma 4-quinquies lettera e, d.lgs. 460/97).

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese sia in prima che in seconda convocazione col voto favorevole della metà più uno dei Soci aventi diritto presenti di persona o per delega.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo, questi non hanno diritto di voto, neppure in rappresentanza di Soci deleganti.

#### **L'Assemblea straordinaria**

L'Assemblea Straordinaria è costituita da tutti i Soci aventi diritto di voto iscritti nel *Libro Soci* alla data di svolgimento.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione:

- su richiesta del Consiglio Direttivo,
- su richiesta scritta contenente gli argomenti da trattare formulata da almeno il 15% dei Soci aventi diritto di voto ed indirizzata al Presidente presso la sede dell'Associazione.

La data e il luogo dell'Assemblea Straordinaria sono fissati dal Consiglio Direttivo; l'Assemblea deve essere indetta non oltre 45 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla sede dell'Associazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea con l'ordine del giorno deve essere sul sito Internet dell'Associazione ed inviato ai Soci mediante mail almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare, comprendendo necessariamente quelli proposti da coloro che hanno richiesto la convocazione.

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- Modificare lo Statuto.
- Deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la nomina del o dei liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione destinare il patrimonio sociale residuo in accordo alle leggi vigenti.

In caso di modifica allo Statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, se sono presenti di persona o per delega almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, trascorse almeno 24 ore, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita se è presente, di persona o per delega, almeno un quarto dei Soci.

In caso di delibere relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio per la validità si fa riferimento alla Legge in vigore.

Ogni Socio avente diritto di voto può essere portatore di non più di 2 deleghe. Ogni Socio presente o presente per delega ha diritto ad un voto.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, da persona nominata dall'Assemblea stessa.

Chi presiede l'Assemblea ne verifica la regolare costituzione, ne coordina l'attività e nomina il Segretario, predispone il verbale e ne ordina la trascrizione sull'apposito libro e l'invio a tutti i Soci (ai sensi dell'art. 5 comma 4-quinquies lettera e, d.lgs. 460/97).

In caso di modifica dello Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole della metà più uno dei Soci presenti di persona o per delega.

In caso di scioglimento dell'Associazione e della devoluzione del patrimonio le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### **Art. 11 Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di governo dell'Associazione.

Possono candidarsi al Consiglio Direttivo i Soci fondatori, ordinari e attestati non sottoposti ad un procedimento di esclusione e con almeno 3 (tre) anni di iscrizione continuativa all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- un minimo di 3 membri fino ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea Ordinaria. Di questi almeno il 70% arrotondato al numero intero più vicino deve appartenere alla categoria dei Soci Fondatori, o a Soci Attestati con almeno 3 anni di anzianità associativa;
- i Presidenti di Sezione o, in rappresentanza e per delega scritta del Presidente di Sezione Territoriale, impossibilitato a partecipare, un membro della Sezione che non faccia parte del Consiglio Direttivo ad altro titolo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

I membri del Consiglio Direttivo sono eleggibili non più di tre volte consecutive.

I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di assenza non giustificata a tre riunioni consecutive.

I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di Socio.

Alle riunioni di Consiglio possono partecipare senza diritto di voto e su invito del Presidente

- I Past-President dell'Associazione,
- Un membro del Collegio dei Proviviri,
- I responsabili o coordinatori di specifici incarichi presso l'Associazione.

In caso di decesso, di dimissioni e di esclusione dall'Associazione di uno dei membri, il Consiglio provvede a sostituirlo con il primo dei non eletti scegliendo a parità di voti il Socio con maggior anzianità associativa. Se viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Entro 15 giorni dalla notizia della nomina il Consigliere eletto deve depositare per iscritto presso la sede dell'Associazione apposita dichiarazione di accettazione.

Alla nomina del Consigliere si applica l'art. 2382 del C.C.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza e/o per sua mancanza, dal Vice Presidente, almeno due volte l'anno e comunque quando ne è fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei suoi membri.

L'avviso di convocazione mediante lettera fax o e-mail deve essere diramato a tutti i membri del Consiglio con un preavviso di almeno 15 giorni. In casi eccezionali la convocazione potrà essere trasmessa a mezzo telegramma o fax o e-mail da parte del Presidente almeno 3 giorni prima. L'avviso deve contenere la data, il luogo della riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

È valido a tutti gli effetti il Consiglio Direttivo tenuto in audio o videoconferenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno metà più uno dei suoi membri con diritto al voto. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto di chi presiede la seduta vale il doppio.

Compiti del Consiglio Direttivo

- Realizzare le delibere dell'Assemblea nel rispetto della Legge e dello Statuto;
- Nominare, scegliendoli tra i propri membri eletti dall'Assemblea Ordinaria, il Presidente, un Vice Presidente dell'Associazione, il Tesoriere, attribuendo loro i poteri;
- Determinare le linee programmatiche e tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo ed il buon funzionamento dell'Associazione;
- Nominare, tra i Soci, i rappresentanti dell'Associazione presso federazioni ed enti vari;
- Vigilare sull'attività degli enti operativi dell'Associazione e deliberare la costituzione e lo scioglimento delle Sezioni territoriali, di cui il Consiglio Direttivo stabilisce anche il regolamento;
- Approvare annualmente la bozza del rendiconto economico e finanziario di gestione predisposta dal Tesoriere e da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- Determinare la forma con la quale sono indette le elezioni degli Organi sociali;
- Proporre all'Assemblea Straordinaria modifiche al presente Statuto, al Regolamento e Deontologiche e della Condotta Professionale;
- Proporre la nomina dei Soci Onorari all'Assemblea;
- Deliberare su tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione dando mandato al Presidente, ai Vice Presidenti ed al Tesoriere per l'esecuzione delle delibere;
- Determinare la data ed il luogo di svolgimento dell'Assemblea Ordinaria



- Deliberare sull'eventuale partecipazione in altri enti;
- Decidere sull'ammissione dei Soci, previa opportuna richiesta di informazioni e verifica della rispondenza ai requisiti di ammissione riportati all'Art. 7;
- Richiedere la convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria indicandone la data ed il luogo;
- Stabilire le quote associative per i Soci, definendone le modalità di versamento;
- Deliberare l'approvazione dei bilanci di enti in cui l'Associazione possiede partecipazioni;
- Collaborare con il Tesoriere alla redazione dei rendiconti economici e finanziari, dei bilanci annuali e della relazione annuale, nonché alla redazione dei budget.
- Costituire Commissioni di lavoro con incarichi particolari chiamando a farne parte anche Soci non Consiglieri;
- Coordinare le attività e lo sviluppo delle Sezioni Territoriali;
- Valutare corsi e percorsi formativi, ed enti di formazione al fine di permettere ai propri Soci di ottemperare all'obbligo di formazione permanente e proporre al Presidente il loro accreditamento;
- Proporre al Presidente il rilascio di attestazioni ai soci che rispettino gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale;
- Accertare l'effettivo assolvimento dell'obbligo di formazione permanente dei Soci di cui al punto 5 dei Doveri dei soci di cui all'Art.6 del presente Statuto
- Coordinare e controllare l'attività dello sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti, assicurando e controllando l'erogazione di un livello di servizio adeguato.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, o in sua assenza, da persona nominata dal Consiglio stesso. Se il Consiglio Direttivo non provvede, entro tre mesi dalla sua nomina, ad eleggere il Presidente, si intende decaduto. Il Consigliere con più anzianità associativa ne assume le competenze per la normale amministrazione e convoca l'Assemblea entro due mesi dalla data di scadenza del Consiglio. Chi presiede il Consiglio ne verifica la regolare costituzione e si esprime per ogni altra norma di buon funzionamento dello stesso.

#### **Art. 12. Il Presidente e il Vice-Presidente**

Ai sensi della legge 4/2013, e successive modifiche, il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti sia dei Soci, sia dei terzi, con firma libera, per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, compresi quelli relativi alle operazioni bancarie attive e passive nel limite dei fidi concessi.

Spetta al Presidente il rilascio di un'attestazione ai sensi di quanto previsto dalla legge 4/2013 e successive modifiche.

Spetta al Presidente la convocazione delle Assemblee; in caso di suo impedimento per lo svolgimento di tale funzione il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente, o da altro Consigliere con maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione. Le firme sui verbali del Consiglio Direttivo dei sostituti, Vice Presidente o Consigliere più anziano, fanno fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente, inoltre, definisce le deleghe del Vice-Presidente e del Tesoriere.

#### **Art. 13 Il Tesoriere**

Al Tesoriere sono delegati compiti relativi alla gestione contabile e di cassa dell'Associazione.

#### **Art. 14 Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri garantisce che lo spirito di collaborazione, moralità ed etica professionale sia presente in tutte le attività dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea e durano in carica tre esercizi sociali. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di un supplente.

Possono candidarsi al Collegio dei Probiviri i Soci fondatori, ordinari, attestati non sottoposti ad un procedimento di esclusione e con almeno 3 (tre) anni di iscrizione continuativa all'Associazione.

I membri del Collegio dei Probiviri decadono automaticamente in caso di assenza non giustificata a tre riunioni consecutive.

I membri del Collegio dei Probiviri decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di Socio

I membri del Collegio dei Probiviri sono eleggibili non più di tre volte consecutive

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

- Verificare su segnalazione di parti interessate, anche a tutela degli utenti dei servizi resi dai Soci, che il comportamento degli organi sociali e dei Soci sia conforme alla Deontologia e alla Condotta Professionale;
- Intervenire inoltre nelle controversie tra i Soci e gli Organi Sociali e in quelle tra i Soci purché abbiano stretto riferimento all'attività associativa.

Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza con provvedimento motivato sulle proposte di esclusione dall'Associazione che gli sono presentate.

Dell'esclusione deve essere data notizia scritta all'interessato entro 30 giorni dalla decisione.

#### **Art. 15 Le Sezioni Territoriali**

Per l'attuazione degli scopi sociali l'Associazione può essere strutturata in Sezioni Territoriali e queste ultime, nel loro interesse, possono articolarsi in Gruppi di zona.

La costituzione di Sezioni Territoriali deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo, il quale ne determina l'ambito territoriale di competenza.

E' competenza del Consiglio Direttivo sciogliere le Sezioni Territoriali quando vengono a mancare i presupposti e le condizioni per le quali furono costituite.

Le Sezioni Territoriali funzionano secondo il Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 16 Il Comitato Tecnico Scientifico**

Il Comitato Tecnico Scientifico è un organismo operativo dell'Associazione composto minimo da tre componenti. Il Presidente del Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il quale, entro 30 giorni dall'accettazione della nomina, provvede a segnalare i nominativi dei componenti da lui individuati.

Il Comitato Tecnico Scientifico promuove e monitora la formazione permanente degli associati in forma diretta o indiretta, secondo quanto stabilito all'interno del "*regolamento per la formazione permanente*" oltre a promuovere idee, ricerche, studi, progetti inerenti le attività istituzionali di cui all'art. 3 del presente Statuto. Nell'ambito delle proprie competenze

può avvalersi di consulenti esterni per specifiche tematiche, nominando eventuali coordinatori definendone le aree di intervento.

I membri del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica un triennio e possono essere riconfermati per non oltre tre mandati consecutivi.

### **Incompatibilità delle cariche e conflitto di interessi**

#### **Art. 17. Incompatibilità e rimozione delle situazioni di conflitto di interessi**

- L'incarico di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con la carica di Presidente di Sezione territoriale;
- Le cariche di Proboviro non sono compatibili con altre cariche sociali nazionali né con quelle di Presidente o di Tesoriere di Sezione;
- Le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere, sono incompatibili con quella di Presidente di Sezione;
- L'Associazione si impegna a individuare e a rimuovere qualunque situazione emersa o emergente di conflitto di interessi.

#### **Art. 18. Patrimonio ed entrate**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- Dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- Dalle quote annuali dei Soci;
- Dalle eccedenze annuali di bilancio;
- Da eventuali erogazioni liberali, donazioni, lasciti e proventi vari.

È fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge (ai sensi dell'art. 5 comma 4-quinquies lettera a, d.lgs. 460/97).

#### **Art. 19 Bilancio sociale**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci consuntivi sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dopo essere stati preparati dal Tesoriere, dal Consiglio Direttivo e sottoscritti dal Presidente. (ai sensi dell'art. 5 comma 4-quinquies lettera d, d.lgs. 460/97).

Il Bilancio e tutti gli allegati devono essere a disposizione di tutti i Soci presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea (ai sensi dell'art. 5 comma 4 quinquies lettera e, d.lgs. 460/97).

Il bilancio chiude al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### **Art. 20 Garanzia e tutela dell'Utenza**

Al fine di garantire e tutelare l'utenza, sul sito web dell'associazione sono pubblicizzati gli elementi informativi necessari a tutelare il consumatore secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità. L'Associazione promuove l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-ter del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti ai propri soci. La struttura e l'organizzazione dello sportello dedicato al cittadino consumatore è contenuto nel Regolamento di AIPOB - Sistema Rolando Toro Araneda.

## **Scioglimento**

### **Art. 21 Motivi e procedura di scioglimento dell'Associazione**

L'Associazione può sciogliersi per i seguenti motivi:

- Impossibilità di conseguire le finalità statutarie;
- Deliberazione dell'Assemblea Straordinaria;
- Impossibilità di funzionamento o continua inattività dell'Assemblea.

Quando si verifichi un fatto che determini lo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo non può intraprendere nuove operazioni e nel termine di 30 giorni deve convocare l'Assemblea Straordinaria per le deliberazioni relative alla liquidazione e alla nomina dei liquidatori; in caso di suo impedimento vi provvederà il membro del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità associativa.

I liquidatori dopo aver provveduto alle operazioni di realizzo dell'attivo ed alla liquidazione del passivo, redigeranno il bilancio finale e lo sottoporranno all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

L'Assemblea deciderà la destinazione del patrimonio residuo in conformità alle leggi e alle normative in vigore al momento dello scioglimento.

I liquidatori avranno diritto al rimborso delle spese sostenute oltre ad un eventuale compenso determinato dall'Assemblea in occasione della loro nomina.

## **Disposizioni generali**

### **Art. 22 Disposizioni di legge applicabili**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di Legge in merito alle associazioni.

### **Art. 23 Disposizioni Transitorie**

La prima Assemblea dei Soci, costituita dai Soci Fondatori, si intende convocata lo stesso giorno, un'ora dopo la costituzione dell'Associazione. L'Assemblea provvederà ad eleggere il Consiglio Direttivo, che potrà insediarsi immediatamente, previa accettazione delle cariche da parte dei Consiglieri eletti.

L'Assemblea provvederà inoltre a deliberare l'adesione della nuova Associazione a Scuolatoro Società Cooperativa Sociale.

Il Consiglio Direttivo provvederà a nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere e verranno stabilite le quote associative per l'anno 2013 - 2014. Una volta nominato il Presidente del Consiglio Direttivo, lo stesso potrà provvedere alla nomina del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico.